

Comune di MALLARE

Provincia di Savona

Regolamento

per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di comprovata esperienza (art. 3, commi 56 e 57, Legge Finanziaria 2008) e successive modifiche d'integrazioni

Indice

<i>Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 - Requisiti per il conferimento degli incarichi</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 8 - Incompatibilità</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 9 - Disciplinare di incarico</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e Continuativa</i>	<i>pag 8</i>
<i>Art. 11 Pubblicizzazione e sottoposizione a controllo degli incarichi</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 12 - Disposizioni finali</i>	<i>pag. 9</i>

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza , con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la predisposizione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di particolare e comprovata specializzazione universitaria di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
 4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
 5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
 6. Il presente Regolamento non trova applicazione:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, per l'assistenza e per le relative domiciliazioni;
 - b) alle prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e agli incarichi professionali di pianificazione e progettazione urbanistica, in quanto inclusi nell'allegato IIA del D.lgs. 163/2006 smi, e

- disciplinati direttamente dal D.lgs. 163/2006 e/o dal vigente regolamento per l'affidamento di servizi in economia;
- c) in generale, agli incarichi che possano rientrare nella definizione giuridica di "appalto di servizi", ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 163/2006, quali a titolo esemplificativo i servizi informatici ed affini, i servizi di tenuta della contabilità fiscale, economica ed inventariale, l'elaborazione di stipendi e pratiche previdenziali e pensionistiche, stime mobiliari ed immobiliari, servizi topografici e rilievi geologici, attività di tipo strumentale esternalizzate ma necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, disciplinati direttamente dal D.lgs. 163/2006 e/o dal vigente regolamento per l'affidamento di servizi in economia;
 - d) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 - e) all'incarico di revisore del conto;
 - f) agli incarichi di cui all'art. 90, 108 e 110, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2000 smi;
 - g) agli incarichi non aventi natura discrezionale, in quanto obbligatori a norma di legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, quali a titolo esemplificativo, la medicina del lavoro e la responsabilità del servizio prevenzione ed igiene del lavoro, di cui al D.lgs. 626/1994 smi.

Articolo 2

Ricorso ai collaboratori esterni.

- a) La competenza all'affidamento degli incarichi, tranne che per i casi indicati nel secondo comma dell'art. 7, è dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili competenti"), i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un programma di cui al comma 55 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 approvato dal Consiglio Comunale ; in alternativa all'approvazione di uno specifico programma degli incarichi; , l'ente può inserire la programmazione degli incarichi nella relazione revisionale e programmatica allegata al bilancio.
- 1.
 2. A tal fine, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge Finanziaria 2008, viene stabilito che la spesa relativa a ciascun incarico di cui al presente regolamento non potrà superare il limite di spesa di €. 10.000,00 (al netto di oneri previdenziali, IRAP ed IVA se dovuti).
 3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Ente.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - b) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente e deve essere previsto nel

programma di al comma 55 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008; in alternativa all'approvazione di uno specifico programma degli incarichi, l'ente può inserire la programmazione degli incarichi nella relazione revisionale e programmatica allegata al bilancio.

- c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea; si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, nonché correlato alla professionalità richiesta;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
 - h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.
- 2 Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Responsabile di servizio allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente

Articolo 4

Requisiti per il conferimento degli incarichi.

1. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali di cui al presente regolamento, possono essere:
- a) soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
 - b) soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o iscrizione ad albi professionali;
 - c) altri soggetti, anche se non esercenti l'attività professionale in via abituale, la cui professionalità ed esperienza (quali lo svolgimento di incarichi similari con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o tramite prestazioni di lavoro autonomo, o l'idoneità conseguita in graduatorie concorsuali dell'Ente, purché dirette ad individuare soggetti idonei all'attività da svolgere) è tuttavia comprovata dal curriculum professionale presentato.
2. Gli incaricati devono essere altresì in possesso della particolare specializzazione universitaria, afferente all'incarico attribuito, comprovata mediante possesso della

laurea magistrale, o titolo equivalente; in alternativa, nel caso di specializzazioni acquisibili esclusivamente all'interno del comparto del pubblico impiego, è possibile derogare al suddetto titolo di studio per l'affidamento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni.

3. In caso di attribuzione di incarichi a persone dipendenti da un'altra Pubblica Amministrazione, in applicazione dell'art. 53 del Dlgs. 165 del 30/03/2001 e della normativa relativa all'*Anagrafe delle Prestazioni*, è necessario ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza e comunicare alla stessa l'effettuazione della prestazione ed i compensi corrisposti.
4. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con l'Ente; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con l'Ente committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dal Responsabile del servizio e comunicato all'interessato.

Articolo 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

Articolo 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico. Detto avviso deve precisare :
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) durata (di inizio e fine) con divieto espresso di rinnovo tacito;
 - c) compenso;
 - d) luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
 - e) l'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
 - f) l'obbligo di produrre un *curriculum* e le caratteristiche della maturata esperienza, in particolare possedere il requisito minimo di comprovata specializzazione universitaria;
 - g) l'obbligo di cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune;
2. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

- 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:**
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;**
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;**
 - c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;**
 - d) per incarichi il cui importo (al netto di oneri previdenziali, IRAP ed IVA se dovuti), sia inferiore a 10.000,00 .**

Articolo 8

Incompatibilità.

- 1. Il Responsabile del servizio non può conferire incarichi esterni a professionisti o Studi associati i cui componenti:**
 - a. siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalti di opere o forniture;**
 - b. siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a);**
 - c. si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale⁽²³⁾;**
 - d. siano cessati dal rapporto di lavoro con l'amministrazione e non sia ancora trascorso due intere annualità.**
- 2. Sono, altresì, incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:**
 - a. conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale;**
 - b. rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;**

- c. dipendenti del Comune, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con prevalente capitale del Comune, collocati in aspettativa;
- d. dipendenti da società, anche di fatto, nelle quali l'incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria di lavoro e/o di commistione di interesse;
- e. tutti gli altri casi previsti dalla legge;

Articolo 9 *Disciplinare di incarico.*

1. Il Responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato. Nessun rapporto di incarico può aver corso se non viene previamente impegnata la spesa e stipulato il disciplinare/contratto.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.
3. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
4. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Articolo 10 *Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.*

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dei Servizi del Personale.

Articolo 11

Pubblicizzazione e sottoposizione a controllo degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno trimestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso
3. Gli incarichi comportanti una spesa oltre €. 5.000,00 (al netto di C.P.A. e IVA), se dovuti, devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima.

Articolo 12

Disposizioni finali.

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Dalla sua entrata in vigore si intendono abrogate eventuali precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
